



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

*Classificazione 11.100/429/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 18689 /A1610A del 17/07/2019

Al Responsabile del procedimento dello
Sportello Unico Attività Produttive c/o
Comunità Colline tra Langa e Monferrato
Via Roma, 13
14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)
PEC: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it

Allo Staff Integrato di Avvalimento Provinciale
c/o Servizio Ambiente Provincia di Asti
Piazza Alfieri, 33 – 14100 ASTI (AT)
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MONTEGROSSO D'ASTI
Intervento: Ampliamento di impianto produttivo.
Pratica SIAP: TRA-1472019-CARE
Proponente: CAREDIO GROUP S.r.l.

Classif. 11.100/429/2019A/A16.000

Conferenza di Servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010, indetta per il giorno 24 luglio 2019.

Comunicazione

Con riferimento alla nota di convocazione, qui pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato in data 17 luglio 2019, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 24 luglio 2019, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 e s.m.i. per il procedimento di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010 e all'art. 17-bis della l.r. 56/1977 e s.m.i., svolto con lo Staff integrato di avvalimento provinciale (SIAP) della Provincia di Asti,

richiamata la precedente richiesta di integrazioni trasmessa da questo Settore con prot. 8643/A1610 del 2 aprile 2019 in occasione della riunione della Conferenza di Servizi indetta per il 3 aprile 2019,

esaminata la documentazione progettuale, comprensiva di elaborati integrativi, resa disponibile per la consultazione sul *link* indicato nella stessa nota di convocazione,

constatato che l'intervento in progetto consiste nell'ampliamento di un impianto produttivo esistente, mediante la costruzione di un nuovo fabbricato nell'ambito dell'area produttiva D3.3, di cui alla proposta di Variante semplificata al PRGC ai sensi dell'art. 17-bis della l.r. 56/1977 e s.m.i., contestuale all'istanza SUAP ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010,

rilevato, dal raffronto delle tavole P2 e P5 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con la delimitazione degli ambiti in oggetto, che:

- la zona D3.3 oggetto di Variante al PRGC è esterna alla delimitazione dei beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004;
- la perimetrazione del nuovo fabbricato produttivo indicata nella tavola di progetto A02 (agg. giugno 2019), anche per quanto ricadente nella zona D3.1, a seguito delle modifiche apportate nella documentazione integrativa non risulta più interferire con la categoria di beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- tutti i lotti di proprietà ricadono all'interno di una delle *buffer zone* del sito denominato "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*", inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO);

vista la Relazione illustrativa e tecnica di accompagnamento alle richieste di integrazioni della Conferenza dei Servizi, in cui, con riferimento al nuovo intervento edilizio, *“si ribadisce che non è necessario procedere con la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, in quanto la porzione di intervento che andava a ricadere in zona sottoposta a tutela è stata stralciata dal progetto”*;

considerato che all'interno della delimitazione riferita alla *“Individuazione lotti di proprietà”* (rif. Tav. A05 Planimetria generale di progetto), non paiono sussistere previsioni di interventi nelle aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., che necessitano di autorizzazione paesaggistica,

visto che gli interventi in progetto ricadono comunque nella *buffer zone* del sito denominato *“I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”* inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO), con la presente, si rammenta la necessità di acquisire il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio, secondo i disposti dell'art. 4, comma 1-bis, della l.r. 32/2008 e s.m.i..

A tal fine si è verificato che il Comune di Montegrosso d'Asti ha aderito all'esercizio in forma associata della Commissione locale per il paesaggio nominata dalla Comunità delle Colline tra Langhe e Monferrato e risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 32/2008.

Si è altresì verificato che, con l'aggiornamento della Relazione illustrativa della Variante urbanistica, comma 4, art. 17-bis, l.r. 56/1977 e s.m.i., sono state inserite schede di raffronto tra le norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) e le previsioni della variante nonché tra le indicazioni per le prescrizioni contenute nelle *“Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO”* (approvate con D.G.R. n. 26-2131 del settembre 2015) e le previsioni della variante.

Nella stessa Relazione illustrativa di Variante si afferma che *“nella presente variante non sono previsti interventi in contrasto con le norme del Piano paesaggistico regionale”*; tuttavia, nel medesimo elaborato, con riferimento all'art. 40 delle norme di Ppr e alla morfologia insediativa 10, si specifica che *“La previsione della presente Variante, seppur non propriamente coerente con le direttive per l'area m.i. 10, è tuttavia una necessità assolutamente imprescindibile dell'azienda insediata; inoltre è immediatamente contigua a un'estesa area m.i. 7.”*.

Da quanto sopra rilevato, per le valutazioni di competenza della Commissione locale per il paesaggio, si invita a porre particolare attenzione alle direttive dell'art. 40 delle norme di Ppr, inerenti la definizione di misure mitigative e di compensazione paesaggistica, e alle prescrizioni dell'art. 33 di Ppr, volte a garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso.

Classif. 11.100/429/2019A/A16.000

Si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si resta in attesa del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*